

Codice della crisi d'impresa: come cambia il ruolo dell'imprenditore e dei professionisti

**Prevenire o risanare gli squilibri economici,
finanziari e patrimoniali**

Enrico Maria Baluardi



Codice della crisi di impresa: inquadramento della materia

Tra gli aspetti più innovativi della nuova normativa sul Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza si annoverano:

1. l'introduzione di obblighi di salvaguardia volti a **rilevare le crisi aziendali** e a promuovere **tempestivamente** l'adozione di strumenti a sostegno dei processi di ristrutturazione in una **fase iniziale**;
2. un **approccio maggiormente favorevole** a procedure che consentono la prosecuzione delle attività nel presupposto della **continuità aziendale**, rispetto a quelle che conducono alla liquidazione dell'impresa;
3. disposizioni specifiche in materia di insolvenza/ristrutturazione di **gruppi di imprese**.

Art. 2 Cci Definizioni

Ai fini del presente codice si intende per:

- «**crisi**»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi;
- «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Una delle modifiche più importanti del nuovo Cci:

Adeguatezza degli assetti organizzativi

Predisposizione di adeguate misure organizzative, amministrative e contabili in funzione della natura e delle dimensioni dell'impresa.

Gli adeguati assetto organizzativi sono concepiti per consentire alle imprese di rilevare prevalentemente l'instabilità finanziaria e di valutare l'effettiva sostenibilità dell'indebitamento e le prospettive di continuità aziendale almeno per l'anno successivo.

Il Codice della Crisi invece indentifica i segnali per prevedere tempestivamente la emersione della crisi:

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies note anche come **Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati**

Codice della crisi di impresa: inquadramento della materia

d) l'esistenza di debiti fiscali e contributivi superiori a determinate soglie:

Per **l'INPS**, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi di ammontare superiore:

- per le imprese con lavoratori, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro **15.000**;
- per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro **5.000**;

Per **l'INAIL**, l'esistenza di un debito scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro **5.000**;

Per **l'Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all'importo di euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di **euro 20.000**;

Per **l'Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

GRAZIE

Enrico Maria Baluardi

STUDI Associati CAROTTI - BALUARDI & PARTNERS

FIRENZE - Piazza Pietro Leopoldo n. 7

Sesto Fiorentino – Via 2 Giugno n. 81

www.studiassociati.net